




COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE



ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 179/58917 P.G. NELLA SEDUTA DEL 14/12/1998 - MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N. 175/I 55734 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/1999 - N. 18/I 2198 P.G. NELLA SEDUTA DEL 03/02/2000 - N. 31/I 5389 P.G. NELLA SEDUTA DEL 19/02/2001 N. 198/I 67689 P.G. NELLA SEDUTA DEL 10/12/2001 - N. 53/I 10638 P.G. NELLA SEDUTA DEL 26/02/2002 N. 39/31prop.del. NELLA SEDUTA DEL 17/04/2007

4[^] STESURA

CAPO I PRINCIPI

Art. 1 Contenuto e finalità

1. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione dei tributi e delle altre entrate comunali sulla base delle disposizioni di legge perseguendo le seguenti finalità:
 - assicurare efficienza, economicità e trasparenza;
 - semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini;
 - erogare idonei servizi di riscossione.
2. I regolamenti per l'applicazione di imposte o tasse si applicano in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 2 Forme di gestione

1. Le entrate, ivi comprese le entrate tributarie, sono riscosse dal Comune in modo diretto, tramite il servizio di Tesoreria, ad esclusione dei tributi di cui agli articoli 5 e 6.
2. L'accertamento e la liquidazione dei tributi sono effettuati dagli uffici comunali, ad eccezione dell'imposta e del diritto di cui all'art. 6.

Art. 3 La riscossione da parte del tesoriere

1. Il Tesoriere garantisce tutti i servizi necessari al Comune per la corretta riscossione delle entrate di cui al comma 1 dell'art. 2, con le modalità ed i criteri previsti dal capitolato speciale del servizio di tesoreria.

CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 La riscossione dell'imposta comunale sugli immobili

1. La riscossione dell'imposta comunale sugli immobili è effettuata dal Tesoriere con le modalità di cui all'art. 3

Art. 5
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1. L'accertamento e la riscossione della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio delle pubbliche affissioni, sono affidati, nel rispetto delle procedure vigenti per l'affidamento dei servizi pubblici locali, ad un soggetto scelto tra gli iscritti nell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.¹
2. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.
3. Il capitolato di oneri per la concessione del servizio stabilisce a favore del Comune l'ammortare del minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione, nonché le modalità di versamento delle riscossioni effettuate.
4. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino a raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune.

Art. 6

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono stabiliti nelle stesse misure previste dalla legge per i corrispondenti periodi delle imposte erariali.
2. A partire dal 1° gennaio 2007 la misura di cui al comma 1 si calcola su base annua, con maturazione giornaliera e a decorrere dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. In caso di rimborso, il calcolo degli interessi decorre dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le misure di cui al comma precedente non si applicano ai rapporti tributari divenuti definitivi e resta, pertanto, escluso il ricalcolo degli interessi per i rimborsi già effettuati e per gli avvisi di accertamento e liquidazione divenuti definitivi per decorrenza dei termini o per sentenza passata in giudicato.

Art. 7

1. I versamenti di tutti i tributi comunali non sono dovuti e non si fa luogo a rimborsi per importi sino a 10 euro.

CAPO III ALTRE ENTRATE

Art. 8 I responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi compete l'accertamento delle entrate del servizio cui è attribuito il procedimento di gestione della risorsa; essi sono tenuti a verificare la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, ad individuare il creditore, nonché l'ammontare della somma da incassare e la relativa scadenza.
2. I Responsabili dei servizi provvedono alla emissione degli ordinativi di riscossione o delle liste di carico per la riscossione delle entrate patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione dei servizi o connesse a tariffe e contribuzioni.
3. Per le risorse non attribuite ai Responsabili dei servizi, gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono effettuati dal Responsabile del servizio finanziario.
4. I Responsabili dei servizi provvedono, inoltre, ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle somme accertate e non riscosse.

Art. 9 Il responsabile del servizio finanziario

1. Il Responsabile del servizio finanziario, sulla base della documentazione trasmessa dai responsabili dei servizi nei modi e nei tempi definiti nel regolamento di contabilità, provvede ai dovuti riscontri e all'annotazione delle entrate accertate nelle scritture contabili, nonché alla formalizzazione ogni dieci giorni al tesoriere degli ordinativi e delle liste di carico emessi.

Art.10 La riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e dei servizi a domanda individuale, ivi comprese le entrate affidate all'Istituzione Servizi per la persona ed alle società sulle quali il Comune esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, è affidata, sulla base di apposita convenzione, al concessionario del servizio di riscossione, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 203 del 30/09/2005.

Art. 11 Proroga dei termini

1. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151, primo comma, secondo periodo, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il versamento del canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico possono essere effettuati sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo al predetto termine.

NOTE

ⁱ il comma 5, lettera b) dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 così recita:

"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci provati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53"

L'art. 53 a sua volta così recita:

- "1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.*
- 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.*
- 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.*
- 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.*